



Roma, Li 6 luglio 2021

**Oggetto: Newsletter Studio ACTA – ENBIMS “Le novità fiscali della settimana”**

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

### **ATTIVITÀ LEGISLATIVA**

#### ***D.lgs. 25 maggio 2021, n.83: Iva nell'e-commerce***

Nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021, è stato pubblicato il D.lgs. 25 maggio 2021, n. 83, “Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni”.

Il decreto in esame sarà vigente al 30 giugno 2021.

#### ***L'iter legislativo del decreto Sostegno-bis***

Nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 25 maggio 2021, n 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. Decreto Sostegni-bis), il quale interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro per ampliare e potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del virus dell'epidemia COVID-19, sul fronte del sostegno alle imprese, accesso al credito, tutela della salute, inclusione sociale, sostegno agli enti territoriali, misure specifiche per giovani, scuola e ricerca, oltre a misure di carattere settoriale.

#### ***L'iter legislativo del decreto Sostegno***

In G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 è pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41: “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”.

Alla data del 6 maggio 2021 il d.d.l. di conversione in legge è stato approvato dal Senato e alla data dell'11 maggio 2021 è in corso di esame, assegnato alla 5 Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione).

Nel supplemento Ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale 21 maggio 2021, è stata pubblicata la legge 21 maggio 2021, n. 69 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”. Nello stesso supplemento ordinario è stato altresì pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di conversione.

### **NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO RECENTI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI**

**1. Legittima l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale: Cass. n. 18098/2021**

Con la recente Ordinanza del 24 giugno, la Suprema Corte ha confermato il principio secondo cui l'acquisizione irrituale ( nel caso di specie, *files* contenuti nel computer del contribuente) di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta l'inutilizzabilità degli stessi, vista l'assenza nel nostro ordinamento tributario di una specifica previsione in tal senso; pertanto, gli organi di controllo possono utilizzare tutti i documenti dei quali siano venuti in possesso, salva solo l'ipotesi in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio.

**2. Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa: Cass. n. 17631/2021**

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 21 giugno , ha affermato che in tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, non decade dal beneficio il contribuente che, dopo aver acquistato l'immobile, concordi lo scioglimento per mutuo dissenso di una donazione, effettuata prima dell'acquisto, avente ad oggetto un altro immobile posto nello stesso comune, poiché, al momento in cui compie l' acquisto, non è più proprietario del bene donato e quindi non rende alcuna dichiarazione mendace.

**NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI**

**1. Rifinanziamento “Nuova Sabatini”**

Alla data del 30 giugno 2021, si segnala il rifinanziamento, per un totale di 600 milioni, della “Nuova Sabatini”, la legge finalizzata al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per acquisto di beni strumentali.

La norma prevede che per le domande trasmesse in data antecedente al 1° gennaio 2021, per le quali sia stata già erogata in favore delle PMI beneficiarie almeno la prima quota di contributo, il Ministero può procedere ad erogare le successive quote di contributo.

La misura mira, inoltre, ad equiparare il trattamento delle imprese beneficiarie della “Nuova Sabatini”, consentendo l'erogazione accelerata delle rimanenti quote di contributo in favore di tutte le PMI, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda e dall'importo del finanziamento.

**2. Firmato il decreto sulla riforma della proprietà industriale**

Il Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il primo provvedimento di attuazione del PNRR, mediante il decreto di adozione del Piano strategico sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023. Il provvedimento ha recepito numerosi contributi inviati da associazioni imprenditoriali, università ed esperti nell'ambito della consultazione pubblica tenutasi lo scorso mese.

SI ricorda, a tal proposito, che il PNRR destina per la riforma un finanziamento straordinario di 30 milioni di euro, al fine di realizzare un pacchetto di interventi finalizzati a promuovere e tutelare la proprietà intellettuale nell'ambito della digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo.

Le prossime tappe del Piano riguardano la predisposizione del disegno di legge di revisione del Codice della Proprietà industriale e gli incentivi su brevetti, marchi e disegni, per i quali il Ministero sta già lavorando alla riapertura dei bandi con l'utilizzo anche di una quota di risorse provenienti dal PNRR.

**3. Nuovi investimenti in favore delle imprese per un valore pari a 286 milioni di euro**

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha firmato i decreti che autorizzano sei accordi di sviluppo e tre accordi di programma tra il MiSE, le aziende coinvolte e le Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sardegna e Veneto.

Gli accordi puntano a favorire la competitività del territorio e la creazione di nuova occupazione, attraverso gli investimenti delle imprese in progetti produttivi e di ricerca e sviluppo di rilevante impatto strategico e tecnologico.

Per la realizzazione di questi interventi sono previsti investimenti complessivi pari a circa 286 milioni di euro, a sostegno dei quali il MiSE mette a disposizione circa 107 milioni di euro di agevolazioni.

Secondo quanto affermato dal Ministro, il doppio binario della valorizzazione del Made in Italy nelle produzioni tradizionali che caratterizzano il nostro Paese anche all'estero e gli investimenti nell'innovazione e nella produzione industriale di avanguardia devono rappresentare la linea guida per lo sviluppo e il rilancio dell'economia; in aggiunta, si sottolinea l'importanza di raggiungere simili obiettivi sfruttando gli strumenti e le possibilità offerti dal PNRR.

In particolare, nei sei accordi di sviluppo sono coinvolte tre società del "Gruppo Beretta", Heineken Italia, Orogel, Agricola Italiana Alimentare, Mister Pet e Schlote Automotive Italia, mentre i tre accordi di programma riguardano All.Coop Società cooperativa agricola, DWB Proteins e un gruppo di società composto da Magnaghi Aeronautica, Metal Sud, Geven e Skyteco.

Il Ministro Giorgetti aveva, inoltre, già autorizzato lo scorso mese di aprile un accordo per l'innovazione per un investimento complessivo di 18 milioni di euro, con le Regioni Lombardia e Sicilia e le aziende STMicroelectronics, FCA Italy e Comau, per la realizzazione di un progetto innovativo nel settore delle produzioni microelettroniche.

#### **4. Risposta ad interpello n. 451 del 2021: precisazioni sul bonus Industria 4.0 nell'ipotesi di debiti con il Fisco**

Con la risposta ad interpello n. 451 del 2021, secondo quanto precisato dall'Amministrazione finanziaria, il "bonus" Industria 4.0" può essere compensato, tramite il modello F24, con i crediti erariali del contribuente anche in presenza di debiti con il Fisco di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Il limite lascia fuori gli incentivi di tipo agevolativo.

Mediante tale risposta, l'Agenzia scioglie il dubbio di un contribuente che ha in programma di effettuare, entro il 2021, investimenti in beni materiali e immateriali ricompresi nel piano nazionale "Industria 4.0", beneficiando del credito d'imposta, fruibile tramite compensazione, introdotto dalla legge di bilancio 2020 e in sostanza rinnovato e prorogato dalla legge di bilancio 2021

Il quesito nasce dalla possibile preclusione all'utilizzo dell'agevolazione a opera della norma che impedisce l'accesso all'istituto della compensazione nel caso in cui il contribuente abbia debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo, per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento

L'Agenzia delle entrate, nel rendere la risposta, ritiene che il contribuente possa comunque beneficiare dell'agevolazione. In particolare, per sbrogliare il problema nell'ipotesi di debiti con l'Erario, superiori a 1.500 euro, scaduti e non pagati, il documento di prassi fa presente, innanzitutto, che la disposizione cui si fa riferimento vieta la compensazione soltanto per i crediti relativi a imposte erariali.

Sull'argomento, la Circ. n. 13/2011 ha precisato che il divieto riguarda i crediti fiscali generati da un prelievo erariale, effettuato anche mediante autoliquidazione, di ammontare superiore al dovuto, condizione che non si verifica in caso di crediti agevolativi riconosciuti *ex lege*. In conclusione, i *tax credit* previsti da specifiche disposizioni di favore non possono assolutamente rientrare tra i crediti derivanti da imposte erariali.

Alle stesse conclusioni si è arrivati per altri crediti agevolativi (Ricerca e sviluppo, *School bonus*, Investimenti nel Mezzogiorno e *Art bonus*) cui si va ad aggiungere anche il "bonus" "Industria 4.0".

Dunque, in conclusione, l'istante potrà compensare l'incentivo riconosciuto per gli investimenti realizzati secondo l'agevolazione in commento con i debiti che ha con l'Erario anche se non pagati e scaduti e superiori a 1.500 euro.

### **NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE**

#### **1. Proroga selettiva del blocco dei licenziamenti e nuova cassa integrazione: le novità del D.L. n. 99 del 2021**

Il contenuto dell'avviso comune, sottoscritto il 29 giugno dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando insieme a Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Alleanza delle Cooperative, Confapi, è stato recepito nel D.L. n. 99 del 30 giugno 2021.

Nell'avviso comune è stato sancito che «*Le parti sociali alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, si impegnano a raccomandare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il decreto-legge in approvazione prevedono in*

*alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. Auspicano e si impegnano, sulla base di principi condivisi, ad una pronta e rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali, all'avvio delle politiche attive e dei processi di formazione permanente e continua».*

L'art. 4 del D.L. n. 99 del 2021 prevede, in primo luogo, che il divieto di licenziamento (introdotto per la prima volta dal D.L. cd. "Cura Italia" n. 18 del 2020 per tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti e successivamente modulato in relazione all'accesso agli ammortizzatori sociali straordinari previsti per l'emergenza Covid) sia prorogato fino al 31 ottobre 2021 solo per le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati dai codici 13, 14 e 15 della classificazione Ateco 2007. A tali datori di lavoro il nuovo decreto riconosce ulteriori diciassette settimane di cassa integrazione per Covid-19, da fruire dal primo luglio al 31 ottobre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale. Fino a tale data e a prescindere dal fatto che utilizzino o meno il trattamento di integrazione salariale per Covid-19, ai datori di lavoro medesimi è fatto divieto di procedere con licenziamenti per motivi economici.

Le altre imprese del settore industriale e dell'edilizia possono invece, dal 30 giugno, nuovamente risolvere il rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (e anche al di fuori delle ipotesi eccezionali di cessazione dell'attività di impresa o di accordi collettivi aziendali) e avviare procedure di licenziamento collettivo. Sennonché, sulla scorta di quanto condiviso da Governo e Parti Sociali con l'avviso comune sopra ricordato, il decreto introduce per le stesse imprese un trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tredici settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021. In particolare, i datori di lavoro che, avendo esaurito i periodi disponibili, non possano fare ricorso alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria di cui al D.Lgs. n. 148 del 2015, possono fruire della nuova cassa introdotta dal D.L. n. 99 del 2021. Laddove decidano di avvalersi di tale strumento, torna a valere per gli stessi il divieto di licenziamento, ma solo per il periodo di effettiva fruizione dell'ammortizzatore sociale.

## **2. Conversione Decreto Riaperture: smartworking, proroga della procedura semplificata fino al 31 dicembre 2021**

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. n. 87 del 2021, di conversione del D.L. n. 52 del 2021 (cd. "Decreto Riaperture") ed è stata prevista, nel settore privato, un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smartworking, di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34 del 2020 (cd. "Decreto Rilancio). I datori di lavoro privati hanno, pertanto, la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali con il lavoratore.

## **3. Circolare INPS n. 90 del 2021: indennità Covid-19 prevista dal Decreto Sostegni bis – istruzioni operative**

Con la Circolare n. 90 del 29 giugno 2021, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alle indennità una tantum previste dal D.L. n. 73 del 2021 (Decreto Sostegni bis) in favore dei lavoratori già beneficiari dell'indennità di cui al Decreto Sostegni, sull'indennità onnicomprensiva per i lavoratori che non hanno già fruito dei benefici previsti dal Decreto Sostegni bis, nonché sulle indennità introdotte nel settore agricolo e della pesca.

L'Istituto precisa che l'art. 42, comma 1, del Decreto Sostegni bis riconosce un'ulteriore indennità una tantum di euro 1.600 ai soggetti già beneficiari dell'indennità prevista dall'art. 10, D.L. n. 41 del 2021 (Decreto Sostegni). Essi, pertanto, non dovranno presentare una nuova domanda ai fini della fruizione del beneficio. Rientrano nella platea dei beneficiari i soggetti appartenenti alle categorie dei (i) lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, (ii) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, (iii) lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, (iv) lavoratori intermittenti, (v) lavoratori autonomi occasionali, (vi) lavoratori incaricati alle vendite domicilio, (vii) lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e (viii) lavoratori dello spettacolo.

Per le medesime categorie di lavoratori che non abbiano, però, già fruito dell'indennità disposta dal Decreto Sostegni, il Decreto Sostegni bis prevede l'erogazione di un'indennità onnicomprensiva di euro 1.600 in presenza dei requisiti dettagliatamente specificati nel provvedimento. Al riguardo, l'INPS comunica che questi lavoratori dovranno presentare la domanda per il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva entro il 30 settembre 2021.

Per quanto riguarda il settore agricolo e della pesca, l'INPS comunica che gli operai agricoli a tempo determinato, che nel 2020 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, possono fruire di un'indennità una tantum di 800 euro, presentando domanda entro il termine del 30 settembre 2021. Inoltre, i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla L. 13 marzo 1958, n. 250, sono destinatari di un'indennità una tantum di 950 euro, presentando la relativa istanza entro il termine del 30 settembre 2021.

#### **4. Circolare INPS n. 84 del 2021: soci di una s.r.l., reddito imponibile ai fini previdenziali**

Con la circolare n. 84 del 10 giugno 2021, l'INPS ha recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, formulate sulla base del recente orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 23790/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

Viene definita una controversa questione originata da uno specifico orientamento assunto dall'INPS con la circ. n. 102 del 2003. In quell'occasione, l'Istituto aveva sostenuto che, a fronte dell'estensione dell'assicurazione obbligatoria ai soci di s.r.l. che partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, per ciascun socio lavoratore la base imponibile per il calcolo dei contributi era costituita dalla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate che abbiano optato per il regime della trasparenza (*ex art. 116 TUIR*), ovvero, in caso di s.r.l. "non trasparenti", dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali al medesimo attribuibile in ragione della quota di partecipazione agli utili, a prescindere da eventuali accantonamenti a riserva e dall'effettiva distribuzione degli utili stessi.

Per tale ultimo caso, con la medesima Circ. n. 102 del 2003, l'INPS aveva anche indicato che, in presenza della predetta quota del reddito d'impresa della s.r.l., la stessa costituiva base imponibile ai fini contributivi. Ciò sia allorché il socio fosse tenuto all'iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l'attività svolta nella società a responsabilità limitata, sia allorché il titolo dell'iscrizione derivasse, ad esempio, dall'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone.

In pratica, in base a tale impostazione, ogni qualvolta un soggetto iscritto alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti avesse avuto una partecipazione in s.r.l. "non trasparenti", ai fini della determinazione della base imponibile sarebbe stato necessario integrare i redditi d'impresa eventualmente riportati nei quadri RF, RG, LM e RH del modello REDDITI PF con quelli derivanti all'iscritto dalla suddetta partecipazione, indicati nella dichiarazione della società partecipata.

Successivamente, tale orientamento dell'INPS è stato disconosciuto non solo dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n. 4180/2021), ma anche dalla giurisprudenza di merito (cfr., Corte d'App. Perugia 24 gennaio 2020).

A tal proposito, l'Istituto ricorda, innanzitutto, che la citata giurisprudenza ha osservato che i redditi attribuiti ai soci di società di capitali costituiscono redditi di capitale e non d'impresa, come richiesto dall'art. 3-bis, d.l. n. 384 del 1992 ai fini del computo della base imponibile contributiva. In secondo luogo, far sorgere l'obbligo contributivo, in base all'art. 1, comma 203, l. n. 662 del 1996, il socio deve partecipare personalmente al lavoro aziendale. Su tale punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23790/2019, ha stabilito che *«l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall'INPS»*.

Le nuove indicazioni fornite dall'INPS in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto con decorrenza a partire dall'anno di imposta 2020.

#### **5. Messaggio INPS n. 2434 del 2021: Decontribuzione Sud**

Con il Messaggio n. 2434 del 28 giugno 2021, l'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sull'esonero contributivo, c.d. "Decontribuzione Sud", introdotto dall'art. 27, comma 1, D.L. n. 104 del 2020 (cd. "Decreto Agosto"), convertito con modificazioni in L. n. 126 del 2020, ed esteso dall'art. 1, commi 161-168, L. n. 178 del 2020 (Legge di Bilancio 2021) fino al 31 dicembre 2029.

Dopo aver ricordato che le Regioni rientranti nel beneficio sono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia, l'Istituto ricorda che la Legge di

Bilancio 2021 ha disposto una diversa modulazione dell'intensità della percentuale di contribuzione datoriale sgravabile pari (i) al 30% fino al 31 dicembre 2025, (ii) al 20% per gli anni 2026 e 2027 e (iii) al 10% per gli anni 2028 e 2029.

In merito alla possibilità di fruire del beneficio anche sulle mensilità aggiuntive erogate nell'anno in corso, l'INPS comunica che, in considerazione dell'ambito temporale di fruizione della misura dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la decontribuzione può trovare applicazione indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei.

Pertanto, con riferimento alla quattordicesima mensilità, nel provvedimento l'Istituto pone in rilievo che l'esonero contributivo in questione può applicarsi, nella percentuale del 30%, anche agli eventuali ratei maturati durante l'anno 2020, purché l'erogazione della mensilità aggiuntiva avvenga nell'anno in corso.

**6. Messaggio INPS n. 2418 del 2021: differimento dei termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza per il versamento di somme dovute a titolo di acconto dell'anno d'imposta 2021 e di contributi previdenziali dovuti per i mesi da novembre 2020 a febbraio 2021**

L'INPS, con il messaggio n. 2418 del 25 giugno 2021, integrando le indicazioni del messaggio n. 2263 dell'11 giugno 2021, ha comunicato che sono differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza delle somme contributive dovute dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, dai lavoratori autonomi agricoli e dalle aziende con dipendenti. L'iter di definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero è in corso di definizione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Somme e soggetti interessati dal differimento sono (i) le somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d'impresa ai fini Irpef per l'anno di imposta 2021 dai soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, (ii) le somme per il primo acconto dell'anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata, (iii) le somme richieste con l'emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura.

Per quanto riguarda le somme dovute a titolo di contributi, sono differiti (i) i contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per i soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con scadenza 16 marzo 2021, (ii) i contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per i soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in particolare, per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata sono differiti i termini di versamento delle somme richieste con l'emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021.

Per i lavoratori autonomi in agricoltura sono differiti i termini di versamento delle somme richieste per la quarta rata con l'emissione 2020 con scadenza 16 gennaio 2021, già differita al 16 febbraio 2021.

Infine, per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

**7. Messaggio INPS n. 2419 del 2021: contratto di espansione – istruzioni operative**

Con il messaggio n. 2419 del 25 giugno 2021, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione dell'accordo relativo al contratto di espansione attraverso il 'Cassetto previdenziale aziende' e per la gestione del piano di esodo nelle sue diverse fasi: inserimento delle domande di certificazione del diritto e di calcolo dell'importo dell'indennità, per la verifica della somma richiesta a garanzia del piano di esodo, inserimento delle domande di indennità e la verifica della provvista mensile richiesta a copertura della prestazione sul Portale delle prestazioni atipiche (PRAT).

Preliminarmente, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il modulo di 'Richiesta di accreditamento e variazione dell'indennità mensile' disponibile sul sito istituzionale, allegando anche la domanda di autorizzazione all'accesso al PRAT per il personale o il delegato. L'istituto procede alla verifica della sussistenza del requisito dimensionale, dando riscontro all'azienda, entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione, dell'avvenuta verifica del requisito dimensionale, dell'attribuzione del codice autorizzazione 9J e dell'avvenuta consegna della documentazione alla Direzione centrale Pensioni. I

datori di lavoro in possesso dei requisiti di legge devono presentare la domanda almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo previsto dal contratto di espansione.

Successivamente, nella sezione del menu “Calcolo importo e lettere di certificazione”, accedendo al PRAT, seleziona dalla lista dei codici fiscali da elaborare i lavoratori per i quali è stata già emessa una certificazione per il diritto positiva e per i quali intende richiedere la certificazione dell’importo dell’indennità. Il calcolo in modalità automatica viene effettuato dalla procedura UNICARPE sulla base della contribuzione effettiva accreditata in favore del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il provvedimento di liquidazione, con il numero identificativo della prestazione, la decorrenza, la scadenza e l’importo lordo mensile spettante, viene inviato al lavoratore beneficiario.

#### **8. Messaggio INPS n. 2406 del 2021: istruzioni richiesta reddito di emergenza**

Con il messaggio n. 2406 del 24 giugno 2021, l’INPS ha fornito alcune indicazioni relative alla presentazione della domanda del Reddito di Emergenza, secondo quanto previsto dal D.L. n. 73 del 2021 (decreto Sostegni bis). Si tratta delle quote spettanti per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, ai nuclei familiari che, all’atto della domanda, sono in possesso dei requisiti per il valore del reddito familiare, che deve essere riferito al mese di aprile 2021. Le domande devono essere presentate, per via telematica, dall’1 al 31 luglio 2021.

Nello specifico, hanno diritto all’erogazione di queste quote del Rem coloro che hanno terminato, tra il primo luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, di percepire i trattamenti NASpI e DIS-COLL (ossia l’indennità di disoccupazione).

Il Rem può essere richiesto all’INPS, a partire dal primo luglio ed entro il 31 luglio 2021, attraverso il sito internet dell’INPS o tramite gli istituti di patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Il richiedente deve essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica valida al momento della presentazione della domanda.

Le ulteriori quote di Rem non sono compatibili (i) con le indennità Covid-19 e con l’indennità per i collaboratori sportivi e l’indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca, (ii) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile, (iii) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo e (iv) con il Reddito o la Pensione di cittadinanza, per tutto il periodo di fruizione del Rem.

### **NOVITÀ IN MATERIA DI IVA**

#### **1. Circolare delle Dogane n. 26 del 2021: precisazioni in merito alle vendite a distanza di beni**

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la Circ. n. 26 del 30 giugno 2021 e con le determinazioni nn. 219776/RU e 219778/RU, ha fornito precisazioni e modalità operative da adottare nei confronti degli operatori che intendono avvalersi del regime speciale previsto dall’articolo 70, comma 1, del decreto IVA riguardante le vendite a distanza di beni di valore trascurabile.

L’IVA è dovuta per tutte le spedizioni di beni importati nell’Ue da un territorio o Paese terzo, che ai fini dell’importazione, devono essere riportati in una dichiarazione doganale. Per le spedizioni di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro provenienti da un territorio o da Paese terzo è possibile utilizzare la modalità dichiarativa semplificata *Super Reduced Data Set (dichiarazione H7)*; per l’applicazione dell’Iva relativa a tali importazioni sono state introdotte due modalità di assolvimento dell’imposta, alternative al meccanismo ordinario:

- il regime dello sportello unico per le importazioni (*Import One Stop Shop-Ioss*)
- il regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell’Iva all’importazione.

Con il Dlgs n. 83/2021 sono state adottate le disposizioni nazionali riguardanti le vendite a distanza di beni, a decorrere dal 1° luglio 2021, in particolare l’articolo 1, comma 1, lettere q) e t), ha inserito nel Dpr n. 633/1972:

- l’articolo 70, comma 1, “*Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’Iva all’importazione*”

- l'articolo 74-*sexies*.1, “Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi” *Import One Stop Shop-Ioss*.

A partire dal 1° luglio 2021, per le dichiarazioni relative a merci importate in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro (spedizioni di valore trascurabile) o aventi natura non commerciale inviate da un privato a un altro privato, si può utilizzare, un set di dati specifico ridotto, il cosiddetto tracciato (H7).

La scelta dell'utilizzo del *set* di dati ridotto spetta a chi presenta la dichiarazione doganale, anche in funzione della disponibilità dei dati previsti per le diverse modalità dichiarative. Il *set* di dati ridotto H7 è stato introdotto proprio per semplificare le modalità dichiarative relative alle operazioni doganali conseguenti ai nuovi obblighi di riscossione dell'Iva derivanti dall'applicazione del cosiddetto “Pacchetto Iva” sul commercio elettronico.

La dichiarazione doganale contenente l'insieme di dati previsto nella colonna H7 può essere resa da qualsiasi persona che presenta le merci in dogana qualunque sia il regime Iva applicabile (Ioss, regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'Iva, regime ordinario) purché:

- il valore intrinseco non sia superiore a 150 euro
- non vi siano diritti da accertare diversi dall'Iva
- non vi siano divieti o restrizioni in relazione alle merci.

Per quanto riguarda le modalità applicative dell'articolo 70, comma 1 che introduce e disciplina il regime speciale per l'importazione e il pagamento dell'Iva relativa alle spedizioni di beni di trascurabile valore sono state indicate dell'Adm con le determinazioni nn. 219776 e 219778 del 30 giugno 2021.

Coloro che presentano in dogana beni di valore inferiore a 150 euro per conto della persona alla quale sono destinati, tenuta al pagamento dell'imposta, possono assolvere l'Iva entro il termine di pagamento del dazio all'importazione, dietro presentazione di una dichiarazione relativa alle importazioni effettuate nel mese di riferimento e per avvalersi di tale regime speciale non è richiesta una preventiva autorizzazione di carattere doganale.

In ogni caso, l'operatore economico, per poter presentare la dichiarazione e assolvere il pagamento dell'Iva all'importazione deve chiedere preventivamente l'autorizzazione alla dilazione del pagamento dell'Iva. Gli importi dovuti per chi si avvale del regime speciale sono aggregati su base mensile, tenendo conto delle spedizioni effettivamente consegnate nel mese di riferimento.

Il pagamento avviene entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di aggregazione, in un'unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni.

La determinazione n. 219776 stabilisce che coloro che si avvalgono del regime speciale devono presentare telematicamente una dichiarazione mensile dalla quale risulta l'ammontare dell'imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati. Il sistema informatico dell'Agenzia delle dogane, entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese, metterà a disposizione degli operatori un'apposita funzione che consente di generare in automatico la versione precompilata della dichiarazione riferita alle spedizioni effettivamente consegnate nel mese precedente.

In particolare, per ciascuna giornata di contabilizzazione, la dichiarazione mensile precompilata riepilogherà il numero di spedizioni e il relativo importo Iva giornaliero che risulterà essere stato contabilizzato. La dichiarazione mensile precompilata si considera regolarmente presentata soltanto a seguito della validazione da parte del soggetto obbligato, che deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

## **2. Uso promiscuo dell'auto: precisazioni sulla compatibilità tra aliquota agevolata e detrazione**

Il contribuente, lavoratore autonomo, portatore di *handicap* con ridotte o impedito capacità motorie permanenti e invalido con possibilità di deambulazione sensibilmente ridotta, che acquista l'auto, a uso promiscuo, ad aliquota IVA agevolata del 4%, può richiedere al concessionario l'emissione della fattura con indicazione della propria partita IVA, in quanto il veicolo sarà utilizzato anche per l'attività professionale con conseguente applicazione della detrazione prevista per i beni strumentali. Questo è quanto ha precisato chiarisce l'Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 454 del 2021.

L'istante, in possesso della documentazione e della certificazione necessarie al riconoscimento della disabilità che gli consente di acquistare la vettura ad aliquota IVA ridotta, chiede all'amministrazione finanziaria se tale agevolazione non confligga con la detrazione riconosciuta ai lavoratori autonomi, che utilizzano la propria auto a fini promiscui, ossia anche per lo svolgimento



della propria attività professionale. In tal caso vuol sapere se l'applicazione dell'aliquota al 4% impedisca al fornitore di rilasciare una fattura con indicazione della partita IVA del contribuente.

Nel fornire la risposta, l'Amministrazione finanziaria preliminarmente passa in rassegna le disposizioni legislative e di prassi che consentono l'acquisto dei veicoli con IVA al 4% da parte di persone con determinate disabilità o da parte dei loro familiari, e i requisiti necessari per accedere all'agevolazione. Successivamente, osserva che la tassazione ridotta è finalizzata a favorire la sfera personale delle persone che usufruiscono del beneficio. Tant'è vero che per ottenere lo sconto occorre mostrare la documentazione attestante la disabilità (articolo 1, Dm 16 maggio 1986, per i veicoli adattati a invalidi) e l'acquisto del bene deve essere effettuato in funzione della disabilità. Con tutt'altre finalità, il sistema che consente di detrarre l'IVA o dedurre i costi di acquisto relativi ai beni strumentali all'attività svolta ossia necessari allo svolgimento dell'attività. L'agevolazione pro-disabili, in sintesi, è sganciata dal meccanismo della detrazione, in nessun modo condizionata dall'applicazione di un'aliquota ridotta.

In particolare, l'articolo 19-*bis* 1, lettera c) del decreto IVA, fissa un limite di detrazione al 40% in caso di uso promiscuo del bene senza alcun riferimento all'aliquota, ordinaria o agevolata, applicata per l'acquisto.

Secondo l'Agenzia, quindi, il ragionamento del contribuente è condivisibile; l'auto può essere acquistata con IVA al 4% e l'istante potrà richiedere l'emissione della fattura con indicazione della propria partita IVA visto che il veicolo sarà utilizzato anche per l'attività professionale.

### **3. Proroga al 30 settembre 2021 per la memorizzazione delle e-fatture**

Si segnala il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, del 30 giugno 2021, con il quale è stata disposta una nuova proroga per la memorizzazione delle fatture elettroniche e per la possibilità per gli operatori IVA, i loro intermediari delegati e i consumatori finali di aderire, entro lo stesso termine, al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici, rispetto alla data già fissata con il provvedimento direttoriale del 28 febbraio scorso.

Il nuovo rinvio, dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2021, sancito con il provvedimento in esame è finalizzato a concludere l'ultima fase del confronto con il Garante per la protezione dei dati personali per dare piena attuazione alla disposizione normativa del collegato fiscale alla legge di bilancio 2020, ossia all'art. 14, d.l. n. 124/2019.

Tale norma, modificando l'articolo 1 Dlgs n. 127/2015, ha previsto che i *file* delle fatture elettroniche e dei relativi dati contenuti, trasmessi tramite il Sistema di interscambio (Sdi), sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati dalla Guardia di finanza, nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Per la definizione delle modalità di attuazione della norma è stato avviato un tavolo di lavoro con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

I lavori del tavolo tra Garante e Agenzia sui restanti aspetti potranno essere completati nel periodo transitorio, prorogato al 30 settembre, entro il quale l'Agenzia è autorizzata a continuare a memorizzare le fatture che sono transitate nello Sdi dal 2018 a oggi e a memorizzare le fatture che verranno emesse dal 1° luglio 2021, dando la possibilità ai contribuenti di aderire al servizio di consultazione.

### **4. Provvedimento Ade 30 giugno 2021: promozione della tax compliance**

Si segnala il provvedimento del 30 giugno 2021, a firma del direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il quale, al fine di promuovere l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2020, o che hanno presentato la stessa senza il quadro VE, l'Agenzia delle entrate trasmette al domicilio digitale degli interessati una comunicazione contenente informazioni per una valutazione della correttezza dei dati in suo possesso; in aggiunta, mediante tale comunicazione l'Agenzia offre al contribuente la possibilità di fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

Il documento direttoriale attua le disposizioni stabilite dall'articolo 1, comma 636, della legge n. 190/2014. Nella comunicazione l'Agenzia mette a disposizione del contribuente, in particolare, le seguenti informazioni: codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente; numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta; data di elaborazione della

comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione Iva entro i termini previsti; data e protocollo telematico della dichiarazione Iva trasmessa per il periodo di imposta 2020, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE.

Le informazioni forniscono all'interessato elementi utili per presentare la dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, o meglio i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione Iva per il periodo di imposta 2020 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2021, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta.

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2020 senza il quadro VE possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante ravvedimento operoso, secondo le modalità previste dall'articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

## ALTRE NOVITÀ

### 1. **Risposta ad interpello n. 450 del 2021: precisazioni sulla rivalutazione per alberghi**

Una società immobiliare e *holding* non può beneficiare della rivalutazione degli immobili locati ad aziende del suo gruppo che svolgono attività alberghiera, senza pagare alcuna imposta sostitutiva, perché non possiede i requisiti soggettivi per il riconoscimento del beneficio fiscale.

Tale conclusione è affermata nella risposta ad interpello n. 450 del 2021, incentrato sulla ratio dell'art. 6-bis del Dl n. 23/2020 (decreto "Liquidità"); tale disposizione consente la rivalutazione gratuita dei beni d'impresa. ed è stata introdotta lo scorso anno per sostenere i soggetti operanti in uno dei comparti più danneggiati dalla chiusura forzata causata dal Covid-19, cioè il settore alberghiero e termale, consentendo il riconoscimento dei maggiori valori in bilancio senza versamento dell'imposta sostitutiva.

La società istante svolge come attività principale l'attività immobiliare, ma cura anche il coordinamento delle proprie partecipazioni, in quanto *holding* di un gruppo che si occupa, tra l'altro, della gestione indiretta di aziende alberghiere. La società ha acquistato interamente nel 2010 le partecipazioni di due imprese del gruppo che gestivano due diversi alberghi. Successivamente, acquisiva, per effetto di scissione, anche gli immobili utilizzati come alberghi, mentre le società mantenevano i rispettivi rami aziendali alberghieri e sottoscrivevano, con l'istante, un contratto di locazione per i suddetti immobili diventati di proprietà dell'istante a seguito della scissione.

I fabbricati in questione sono iscritti nelle immobilizzazioni e sono sistematicamente ammortizzati dalla capogruppo che li ha acquisiti.

L'istanza del contribuente riguarda la possibilità, da parte della *holding*, di beneficiare dell'agevolazione prevista dall'articolo 6-bis del decreto "Liquidità" per i due alberghi locati alle società partecipate esercenti l'attività alberghiera e non versare, quindi, l'imposta sostitutiva del 3%.

Nel rendere la risposta, l'Agenzia delinea preliminarmente il quadro normativo di riferimento, per poi affrontare la questione nel concreto.

La soluzione del caso va ricercata nell'articolo 5-bis del Dl n. 41/2021 (decreto "Sostegni") con cui arriva l'interpretazione autentica dell'agevolazione e la definizione degli ambiti soggettivi e oggettivi di applicazione del beneficio.

In base a tali chiarimenti il regime speciale è applicabile *“alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale”*.

L'interpretazione autentica conferma quanto già precisato dall'Agenzia con la risposta n. 200/2021, ossia che destinatari dell'agevolazione prevista dall'articolo 6-bis, a favore dei settori alberghiero e termale, sono esclusivamente i soggetti che operano in tali settori, i quali non dovranno pagare alcuna imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori in bilancio. Non è questo

il caso dell'istante, che svolge attività immobiliare e di *holding* di partecipazioni, e non può configurarsi, di conseguenza, come azienda di gestione alberghiera.

**2. Provvedimento 28 giugno 2021: slittamento dei termini per ISA e forfetari**

Si segnala il comunicato del ministero dell'Economia e delle Finanze, datato 28 giugno 2021, con il quale sono stati rinviati i termini dei versamenti di giugno per i contribuenti Isa e i forfetari

È stato infatti adottato un Dpcm che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (Isa), compresi quelli che aderiscono al regime forfetario. Questo per tenere conto dell'impatto che l'emergenza da Covid-19 ha avuto anche quest'anno sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari.

Dunque, la decisione slitta il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021, in scadenza il 30 giugno, al 20 luglio 2021, senza pagamento di interessi.

\*\*\*

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo  
Cordiali saluti.

**Studio ACTA - ENBIMS**